




*Direzione Processo Legislativo  
Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale*

# **SINTESI DEI SISTEMI ELETTORALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**



DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Direttrice: Aurelia Jannelli

Dirigente: Silvia Salvai

SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE

- OSSERVATORIO ELETTORALE

Redazione a cura di:

*Gelsomina Agricola - Alberto Crosio - Gian Piero Valenti*

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375 - 0115757611

<http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale>

e-mail: [osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it](mailto:osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it)

**maggio 2022**

## SISTEMA ELETTORALE ABRUZZO

L.R. 2 aprile 2013, n. 9

### Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

**Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alla coalizione di liste collegata al Presidente eletto e alle altre non collegate al Presidente eletto, sulla base del sistema proporzionale (d'Hontd);

**Lista regionale:** non prevista.

**Numero seggi del Consiglio regionale:** è composto di 31 membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti 29 seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali;

**Premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze:** alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito almeno il 60% e non più del 65% dei seggi del Consiglio.

**Soglie di sbarramento:** non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 4% dei voti validi o del 2% se collegato a una coalizione che ha superato il 4%.

**Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

**Voto disgiunto:** non previsto.

Il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

**Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste sulla base del sistema proporzionale (d'Hontd). Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente (corretto +1).

Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni.

Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.

**Rappresentanza di genere:** in ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

**Garanzia territoriale:** ogni circoscrizione assegnerà i seggi che le sono stati attribuiti in base alla propria popolazione.

## SISTEMA ELETTORALE BASILICATA

L.R. 20 agosto 2018, n. 20

### Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali

**Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e a ciascun gruppo di liste, sulla base del sistema proporzionale (d'Hondt).

**Lista regionale:** non prevista.

**Numero seggi del Consiglio regionale:** il Consiglio regionale è composto da 20 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

**Premio di maggioranza:** l'Ufficio centrale regionale verifica che almeno dodici seggi, escluso quello attribuito al Presidente eletto, siano stati assegnati al gruppo di liste o alla coalizione ad esso collegata. Se i seggi riportati sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce al gruppo o alla coalizione, i seggi necessari per raggiungere tale consistenza, a condizione che il Presidente eletto abbia ricevuto almeno il 40% dei voti validamente espressi.

Se invece il Presidente eletto ha ottenuto meno del 40% dei voti validamente espressi, al gruppo o alla coalizione ad esso collegati sono attribuiti:

- 11 seggi, se il Presidente eletto ha ottenuto almeno il 30% dei voti validamente espressi;
- 10 seggi nelle altre ipotesi.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** 6 seggi pari al 28,5% dei seggi assegnati al Consiglio.

**Soglie di sbarramento:** Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei voti validi.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'8% dei voti validi.

Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno l'8% dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale ottenuta dalle liste o gruppi di liste circoscrizionali.

Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4% dei voti validi, anche se facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'8% dei voti validi. In tal caso le suddette liste partecipano all'assegnazione dei seggi come liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni.

**Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in una sola lista e in due circoscrizioni.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

**Voto disgiunto:** non previsto.

**Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alle coalizioni e a ciascun altro gruppo di liste sulla base del sistema proporzionale (d'Hondt).

Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale d'Hondt.

Verifica dei seggi ottenuti dalle liste circoscrizionali a quoziente intero per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni.

Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.

**Rappresentanza di genere:** le liste concorrenti su base circoscrizionale sono composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c-bis), punto 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. In caso di mancato rispetto delle suddette percentuali, i candidati eccedenti vengono esclusi dalla lista, a partire da quelli collocati in coda.

L'elettore ha facoltà di esprimere una seconda preferenza, riservata a un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima.

**Garanzia territoriale:** prevista

## SISTEMA ELETTORALE CALABRIA

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1

### Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

**Sistema elettorale regionale:** sistema proporzionale per l'assegnazione di 24 seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali e dei restanti 6 seggi con metodo maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali.

**Lista regionale:** la lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di presidente della Giunta regionale (art. 2, l.r. 1/2005).

**Numero seggi del Consiglio regionale:** il Consiglio regionale è composto da 30 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

**Premio di maggioranza:** qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti abbiano ottenuto:

- a) un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario;
- b) un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste sei seggi da ripartire con sistema maggioritario.

Nel caso in cui il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale, che ha conseguito il maggior numero di voti risulti inferiore al 55% dei seggi assegnati al Consiglio, viene prevista la sottrazione di seggi alle liste circoscrizionali non collegate al Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** non prevista.

**Soglie di sbarramento:** non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8%, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4% dei voti validi.

**Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a 2/3 terzi arrotondato alla unità superiore.

**Voto disgiunto:** non previsto.

**Assegnazione dei seggi:** 24 seggi sono assegnati con il sistema proporzionale all'interno delle singole circoscrizioni provinciali e nel collegio unico regionale secondo i meccanismi della legge 108/1968. I seggi assegnati con il maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste con il sistema proporzionale del quoziente intero e dei maggiori resti.

**Rappresentanza di genere:** al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

**Garanzia territoriale:** non prevista.

## SISTEMA ELETTORALE CAMPANIA

**L.R. 27 marzo 2009, n. 4**

### **Legge elettorale**

**Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alla coalizione di liste collegata al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, sulla base del sistema proporzionale (d'Hontd).

**Lista regionale:** non prevista.

Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nella legge 108/1968 e nella legge 43/1995 si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

**Numero seggi del Consiglio regionale:** il Consiglio regionale è composto da 50 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

**Premio di maggioranza:** le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste. Ai fini del calcolo di tale percentuale, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** alla maggioranza non può essere attribuito più del 65% dei seggi del Consiglio.

Ai fini del calcolo di tale percentuale, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

**Soglie di sbarramento:** esclusione dalla ripartizione dei seggi delle liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 10% dei voti nella relativa elezione.

**Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** ciascuna lista provinciale è formata da un numero di candidati alla carica di consigliere regionale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a un terzo arrotondato all'unità superiore.

**Voto disgiunto:** previsto.

**Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste sulla base del sistema proporzionale (d'Hontd). Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente (corretto +1).

Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni.

Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti a ogni circoscrizione, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.

**Rappresentanza di genere:** in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

**Garanzia territoriale:** prevista.



## SISTEMA ELETTORALE EMILIA ROMAGNA

L.R. 23 luglio 2014, n. 21

### Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale

**Sistema elettorale regionale:** quaranta seggi sono assegnati con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con il sistema del quoziente e dei migliori resti della legge 108/68. Nove seggi sono assegnati con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o dai gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

**Lista regionale:** non prevista.

**Numero seggi del Consiglio regionale:** 50 consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale.

**Premio di maggioranza:** attribuzione di un premio pari a 4 seggi nel caso in cui il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione. Attribuzione di un premio pari a 9 seggi qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente abbia conseguito un numero di seggi pari o inferiore a 24; se con l'attribuzione del premio di 9 seggi, la coalizione vincente, che ha ottenuto meno del 40% dei voti, non raggiunge i 27 seggi, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, tale soglia viene garantita attraverso la sottrazione di seggi alla minoranza.

Tali seggi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. Il premio di maggioranza viene assegnato ai gruppi di liste collegate al presidente eletto con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** non prevista.

**Soglie di sbarramento:** non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei voti nella relativa elezione.

**Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo.

**Numero dei candidati nelle liste circoscrizionali:** ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque.

**Voto disgiunto:** previsto.

**Assegnazione dei seggi:** 40 seggi a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali sulla base della divisione tra i voti ottenuti dalla lista e il numero dei seggi di ciascuna circoscrizione più uno (*quoziente corretto*). Recupero dei resti in un collegio unico regionale e assegnazione proporzionale (a quoziente intero e sulla base dei migliori resti) ai gruppi di liste del numero di seggi non assegnati a livello provinciale. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. Nove seggi sono assegnati con sistema maggioritario.

**Rappresentanza di genere:** nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

**Garanzia territoriale:** non prevista.

## SISTEMA ELETTORALE LAZIO

**L.R. 13 gennaio 2005, n. 2**

### **Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale**

**Sistema elettorale regionale:** 80% dei seggi sono assegnati con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Il restante 20% dei seggi viene assegnato con metodo maggioritario

**Lista regionale:** non prevista.

**Numero seggi del Consiglio regionale:** 50 consiglieri più il Presidente della Regione.

**Premio di maggioranza:** al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione viene assegnata una percentuale di seggi non inferiore al 60% dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto. Tale attribuzione non risulta garantita nel caso in cui la riserva di 10 seggi non sia sufficiente a assicurare il conseguimento della percentuale prevista, in quanto non viene individuato un meccanismo di trasferimento dei seggi dalla minoranza alla maggioranza.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** assente.

**Soglie di sbarramento:** non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%.

**Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore.

**Voto disgiunto:** previsto.

**Assegnazione dei seggi:** 40 seggi sono assegnati a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali sulla base della divisione tra i voti ottenuti dalla lista e il numero dei seggi di ciascuna circoscrizione più uno (quoziente corretto).

Recupero dei resti in un collegio unico regionale e assegnazione proporzionale (a quoziente intero e sulla base dei migliori resti) ai gruppi di liste del numero di seggi non assegnati a livello provinciale. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. I dieci seggi rimanenti vengono utilizzati per garantire alla maggioranza il conseguimento della percentuale del 60% dei seggi nel caso in cui tale soglia non fosse già stata raggiunta. Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60% dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i dieci seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti.

I seggi attribuiti alla maggioranza o alla minoranza vengono ripartiti fra i gruppi di liste sulla base del quoziente di coalizione e, successivamente, assegnati alle liste circoscrizionali sulla base delle loro cifre elettorali. Tali cifre vengono divise per 1, 3, 5, 7 ... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste. I maggiori quozienti, disposti in ordine decrescente, individuano le liste provinciali a cui attribuire il seggio.

**Rappresentanza di genere:** in ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50%, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

**Garanzia territoriale:** viene garantita l'assegnazione di almeno un consigliere per circoscrizione.

## SISTEMA ELETTORALE LIGURIA

**L.R. 21 luglio 2020, n. 18**

**Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria**

**L. 17 febbraio 1968, n. 108**

**L. 23 febbraio 1995, n. 43**

**L.R. regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Art. 13) come modificata  
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015.**

**Sistema elettorale regionale:** 80% dei seggi sono assegnati con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale secondo le disposizioni contenute nella legge 108/1968.  
La quota del 20% costituisce premio di maggioranza variabile.

**Lista regionale:** non prevista.

**Numero seggi del Consiglio regionale:** 30 consiglieri più il Presidente della Regione.

**Premio di maggioranza:** la quota di sei seggi (pari al 20%) viene assegnato al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero di seggi non superiore a 11 nell'assegnazione della parte proporzionale; il numero di seggi premiali non è fisso, bensì diminuisce nell'ordine di una unità in corrispondenza con il crescere progressivo del numero dei seggi conquistati nella quota proporzionale fino all'assegnazione di un solo seggio qualora il loro numero sia non inferiore a 17 e non superiore a 18 seggi.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** non prevista.

**Soglie di sbarramento:** non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che sia collegato a candidato presidente che ha superato la percentuale del 5%.

**Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** non superiore al numero di candidati non inferiore a un terzo del numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso arrotondato al numero intero più vicino.

**Voto disgiunto:** previsto.

**Assegnazione dei seggi:** 24 seggi sono assegnati a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali sulla base della divisione tra i voti ottenuti dalla lista e il numero dei seggi di ciascuna circoscrizione più uno (quoziente corretto). Recupero dei resti in un collegio unico regionale e assegnazione proporzionale (a quoziente intero e sulla base dei migliori resti) ai gruppi di liste del numero di seggi non assegnati a livello provinciale. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. I sei seggi rimanenti vengono utilizzati per garantire alla maggioranza il conseguimento della percentuale del 60% dei seggi nel caso in cui tale soglia non fosse già stata raggiunta.

Riparto, fra i gruppi di liste maggioritarie, dei seggi assegnati come premio col metodo del quoziente e dei maggiori resti; tali seggi sono restituiti nelle singole circoscrizioni secondo la graduatoria di cui all'articolo 15, comma decimo e undicesimo, della l. 108/1968 ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del predetto decimo comma.

**Rappresentanza di genere:** le liste provinciali concorrenti sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60% del totale.

L'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

**Garanzia territoriale:** non prevista.

## SISTEMA ELETTORALE LOMBARDIA

L.R. 31 ottobre 2012, n. 17

### Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

**Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alla coalizione di liste collegata al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, sulla base del sistema proporzionale (d'Hontd).

**Lista regionale:** non prevista.

**Numero seggi del Consiglio regionale:** 80 consiglieri, compreso il Presidente della Regione.

**Premio di maggioranza:**

- a) almeno il 55% dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
- b) almeno il 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al 40% o superiore.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** riserva alla minoranza di 24 seggi pari al 30% dei seggi del Consiglio regionale.

**Soglie di sbarramento:** esclusione dalla ripartizione dei seggi delle liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del 3% dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei voti.

**Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** due se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari ad uno o a due; non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore alla metà, con aumento e arrotondamento, in ogni caso, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o superiore a tre.

**Voto disgiunto:** previsto.

**Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste sulla base del sistema proporzionale (d'Hontd). Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di lista della coalizione vincente con il sistema proporzionale del quoziente (corretto +1).

Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni.

Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.

**Rappresentanza di genere:** le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono presentate seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*).

L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

**Garanzia territoriale:** prevista.



## SISTEMA ELETTORALE MARCHE

L.R. 16 dicembre 2004, n. 27

Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale  
(come modificata dalla L.R. 20 febbraio 2015, n. 5)

**Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale (d'Hondt).

**Lista regionale:** non prevista.

**Composizione del Consiglio regionale:** 30 consiglieri più il Presidente della Giunta regionale.

**Premio di maggioranza:** alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:

- 1) 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 2) 17 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 37% ed inferiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 3) 16 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 34% ed inferiore al 37% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** non prevista.

**Soglie di sbarramento:** non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

**Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.

**Voto disgiunto:** non previsto.

**Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale (d'Hondt). Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente (corretto +1).

Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni.

Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti a ogni circoscrizione, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.

**Rappresentanza di genere:** in ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.

L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

**Garanzia territoriale:** prevista.

## SISTEMA ELETTORALE MOLISE

L.R. 5 dicembre 2017, n. 20

### Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

**Sistema elettorale regionale:** sistema elettorale proporzionale del quoziente elettorale e dei maggiori resti all'interno di un'unica circoscrizione elettorale regionale.

**Lista regionale:** non prevista.

**Numero seggi del Consiglio regionale:** 20 consiglieri più il Presidente della Giunta regionale.

**Premio di maggioranza:** le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** all'insieme delle coalizioni e liste singole, non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto, sono riservati dal minimo di sei al massimo di otto seggi del Consiglio, compreso il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di liste o a lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio.

**Soglie di sbarramento:** qualora un candidato alla Presidenza della Giunta regionale abbia ottenuto meno dell'8% dei voti validi, la coalizione di liste o la lista singola a esso collegate sono escluse dalla ripartizione dei seggi. Nel caso in cui nessun altro candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, oltre a quello proclamato eletto, abbia ottenuto l'8% dei voti validi, alla ripartizione dei seggi partecipa la coalizione di liste o la lista singola collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti validi.

**Numero dei candidati nelle liste:** ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi della circoscrizione unica regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quarto.

**Voto disgiunto:** non previsto.

**Assegnazione dei seggi:** alle coalizioni di liste o alle liste regionali i seggi sono assegnati con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti. Alla coalizione o alla lista regionale collegata con il presidente eletto vengono assegnati da un minimo di 12 a un massimo di 14 seggi in modo da garantire una corrispondente garanzia delle minoranze variabile da un minimo di 6 a un massimo di 8 seggi. I seggi conseguiti da ciascuna coalizione vengono distribuiti tra le diverse liste regionali che hanno raggiunto o superato la soglia del 3% del totale dei voti sulla base del quoziente di coalizione.

**Rappresentanza di genere:** nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

**SISTEMA ELETTORALE PUGLIA**  
**L.R. 28 gennaio 2005, n. 2**  
**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale**  
**(come modificata dalla L.R. 10 marzo 2015, n. 7)**

**Sistema elettorale regionale:** sistema proporzionale con assegnazione dei seggi alle liste concorrenti in circoscrizioni provinciali e recupero nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.

**Lista regionale:** non prevista.

**Composizione del Consiglio regionale:** 50 seggi oltre al Presidente della Giunta regionale; 23 consiglieri sono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette costituiscono premio di maggioranza variabile.

La ripartizione dei seggi è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

**Premio di maggioranza:** l'Ufficio centrale regionale:

- a) qualora la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione collegati col Presidente eletto sia pari o superiore al 40%, assegna a essi un numero di seggi tale che assicurino in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
- b) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40%, ma non anche al 35%, assegna a essi un numero di seggi tale che assicurino in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
- c) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35%, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicurino in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** assente.

**Soglie di sbarramento:** l'Ufficio centrale regionale esclude dalla ripartizione dei seggi:

- a) le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'8% dei voti validi conseguiti nella regione;
- b) i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'8% dei voti validi conseguiti nella regione;
- c) i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi conseguiti nella Regione.

**Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** in ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

**Voto disgiunto:** previsto.

**Assegnazione dei seggi:** assegnazione di 23 seggi a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali sulla base della divisione tra i voti ottenuti dalla lista e il numero dei seggi di ciascuna circoscrizione più uno (quoziente corretto).

Recupero dei resti in un collegio unico regionale e assegnazione proporzionale (a quoziente intero e sulla base dei migliori resti) ai gruppi di liste del numero di seggi non assegnati a livello provinciale.

Si procede poi all'assegnazione dei 27 seggi previsti dal premio di maggioranza che vengono divisi sulla base dell'applicazione del quoziente di coalizione tra i diversi gruppi di liste della maggioranza e della minoranza. Tali seggi sono successivamente assegnati alle singole circoscrizioni seguendo graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato attribuito un seggio.

**Rappresentanza di genere:** nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%; in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina.

Con l'articolo 1 del d.l. 86/2020, come convertito, a causa del mancato recepimento nell'ordinamento elettorale regionale della Regione Puglia, è stato operato un intervento sostitutivo, stabilendo l'applicabilità, in luogo delle previsioni regionali valutate in contrasto con i principi della legge 165/2004, le seguenti disposizioni:

- a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro;
- b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

**Garanzia territoriale:** non prevista.

## SISTEMA ELETTORALE TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51

### Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

**Sistema elettorale regionale:** il modello prevede un confronto fra gruppi di liste e coalizioni per la ripartizione proporzionale dei seggi con formula d'Hondt e con premio di maggioranza variabile ed eventuale; qualora al primo turno nessun candidato presidente abbia riportato più del 40% dei voti validi, si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati, che si svolgerà la seconda domenica successiva a quella del primo. Tra il primo e il secondo turno eventuale non sono ammessi ulteriori collegamenti tra le liste per cui le coalizioni rimangono invariate.

**Lista regionale:** ciascuna lista ha la facoltà di presentare una "lista regionale" bloccata di massimo tre candidati. Tale lista è facoltativa: i candidati di una lista regionale sono i primi candidati ad essere eletti, sulla base dei seggi spettanti a ciascuna lista.

**Composizione del Consiglio regionale:** 40 consiglieri più il Presidente della Giunta regionale.

**Premio di maggioranza:** la coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:

- a) almeno il 60% dei seggi dei componenti l'Assemblea (40), se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45% dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;
- b) almeno il 57,5% dei seggi dei componenti l'Assemblea (40) se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40% e non oltre il 45% dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** il complesso delle coalizioni o gruppi di liste non collegate al candidato Presidente eletto ottiene almeno il 35% dei seggi che compongono il Consiglio regionale.

**Soglie di sbarramento:** accedono al riparto dei seggi:

- a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10% del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3% del suddetto totale di voti;
- b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5% del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
- c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5% del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
- d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3% del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

**Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.

**Numero candidati nelle liste:** le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all'atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.

Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.

Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.

**Voto disgiunto:** previsto.

**Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi ai gruppi di liste sulla base del sistema proporzionale (d'Hontd). Assegnazione dei seggi alle liste provinciali distintamente per ciascun gruppo di liste sulla base del sistema proporzionale del quoziente.

**Rappresentanza di genere:** le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.

Ciascuna elettore ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

Nel caso in cui l'elettore e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

**Garanzia territoriale:** prevista. Garanzia attenuata, elezione di almeno un consigliere per circoscrizione.

.

## **SISTEMA ELETTORALE UMBRIA**

**L. R. 4 gennaio 2010, n. 2**

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale  
(come modificata dalla L.R. 23 febbraio 2015, n. 4)**

**Sistema elettorale regionale:** il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della regione; l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente, avviene sulla base del sistema proporzionale del quoziente intero e dei migliori resti.

**Lista regionale:** non prevista.

**Composizione del Consiglio regionale:** 20 consiglieri oltre al presidente della Giunta regionale.

**Premio di maggioranza:** alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente eletto sono assegnati 12 seggi pari al 60% del totale dei seggi dell'Assemblea.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** all'insieme delle coalizioni e liste non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono in ogni caso riservati sette seggi, oltre quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla Presidenza proclamato eletto.

**Soglie di sbarramento:** non prevista.

**Presentazione delle candidature:** il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto.

**Voto disgiunto:** non previsto.

**Assegnazione dei seggi:** riparto tra le coalizioni di liste regionali e le liste non riunite in coalizione con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nell'ambito di un unico collegio regionale. All'interno di ciascuna coalizione partecipano all'assegnazione dei seggi le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5% dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione.

**Rappresentanza di genere:** nelle liste regionali, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore per il genere sottorappresentato.

L'elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.



**SISTEMA ELETTORALE VENETO**  
**L.R. 16 gennaio 2012, n. 5**  
**Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.**

**Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale (d'Hontd).

**Lista regionale:** non prevista.

**Numero seggi del Consiglio regionale:** 50 consiglieri più il Presidente della Giunta regionale.

**Premio di maggioranza:** alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60% dei seggi attribuiti al Consiglio, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50% dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 57,5% dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 50% e pari o superiore al 40% dei voti validi; spetta il 55% dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40% dei voti validi.

**Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** non prevista.

**Soglie di sbarramento:** non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

**Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni.

**Numero dei candidati nelle liste provinciali:** le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.

Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5.

**Voto disgiunto:** previsto.

**Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale (d'Hontd).

Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di lista di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente (corretto +1).

Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni.

Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.

**Rappresentanza di genere:** in ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

**Garanzia territoriale:** prevista.